

Bonus vacanze spendibile fino al 30 giugno 2021

Il bonus vacanze, introdotto dall'art. 176 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), consiste in un contributo da utilizzare per il pagamento di soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.

Sembra il caso di precisare che la struttura ricettiva può rifiutare il buono: l'adesione all'iniziativa, infatti, è libera.

Il bonus può essere richiesto dai nuclei familiari con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro. Per nucleo familiare deve intendersi quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2020).

L'importo del buono varia a seconda della composizione del nucleo familiare.

In particolare, è pari a:

- 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona;
- 300 euro se il nucleo familiare è composto da 2 persone;
- 500 euro se il nucleo familiare è composto da 3 o più persone.

Ciascun nucleo familiare ha diritto ad un solo bonus, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso.

La richiesta di accesso all'agevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l'app IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A., accessibile mediante l'identità SPID o mediante la Carta di identità elettronica (provvedimento 17 giugno 2020 del direttore dell'Agenzia delle Entrate).

Attenzione Il decreto Ristori non ha prorogato il termine per ottenere il buono, ma solo il termine finale per utilizzarlo.

Anche a seguito del decreto Ristori, la richiesta del bonus dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2020 (scadenza prevista dal decreto Rilancio).

L'app IO verifica i requisiti e in caso di esito positivo:

- conferma l'importo massimo spettante;
- fornisce l'elenco dei componenti del nucleo familiare;
- visualizza il codice univoco e il QR code, da comunicare all'operatore turistico al momento del pagamento.

Al momento del pagamento del servizio presso la struttura ricettiva, l'esercente verifica la validità del bonus tramite accesso all'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, inserendo il codice univoco o il QR-code fornito dal fruitore, il codice fiscale del fruitore e l'importo del corrispettivo. Il sistema conferma la validità del bonus e l'importo fruibile come sconto dal nucleo familiare e l'operatore conferma a sistema lo sconto praticato. Come si utilizza Il buono è fruibile nella misura dell'80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall'albergatore.

A seguito della modifica apportata dalla legge di conversione del decreto Agosto, il buono può essere utilizzato per effettuare pagamenti attraverso l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, anche non residenti, diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il restante 20% del buono può essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale relativi al servizio turistico.

L'eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d'imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Se il corrispettivo dovuto è inferiore al bonus massimo, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è utilizzabile.

Lo sconto e la detrazione sono utilizzabili dal componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente il buono, che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

L'importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere speso in un'unica soluzione, presso un'unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed&breakfast).

Non è possibile quindi utilizzare lo sconto in più soluzioni, ad esempio in due strutture diverse o in periodi differenti. Non può inoltre essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2020).

A seguito della proroga disposta dal decreto Ristori, lo sconto potrà essere utilizzato fino al 30 giugno 2021.

I soggetti che non hanno ancora richiesto il bonus vacanza, lo dovranno richiedere entro il 31 dicembre 2020 e lo potranno utilizzare entro il 30 giugno 2021. Se il pagamento del soggiorno sarà effettuato entro il 31 dicembre 2020, si potrà usufruire della detrazione (pari al 20% del buono) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020. I pagamenti successivi al 31 dicembre 2020 daranno diritto ad indicare la detrazione nella dichiarazione relativa all'anno di imposta 2021.